

ve cerchio letterario, riandare e recuperare una esperienza tuttora discussa e non sempre bene interpretata. In questo senso nel volume abbiamo riletto volentieri anche l'introduzione che il Romanò aveva fatto precedere ad una sua precedente pubblicazione altrettanto impegnata a recuperare i momenti poetici del movimento del secondo romanticismo, *La poesia minore del secondo ottocento*, che dei propositi attuati nella presente raccolta non è se non uno degli aspetti.

Il volume di saggi non si chiude qui, si apre verso nuove e più ampie prospettive, come se l'autore, sperimentato il proprio metodo sugli scapigliati, ed invitato dallo stesso tema, pensi a qualcosa di più solenne e vasto, ad una storia completa dello svolgimento letterario ottocentesco. A ciò ci avvia la lettura dei brevi saggi, pure presenti, su *Alcuni minori dell'ottocento*, così come l'annunciata attenzione alla letteratura del primo novecento. Solo allora, allorché il ciclo sarà compiuto e nell'arco di tempo che si distende da Manzoni a Papini il critico avrà chiarito a se stesso i motivi delle proprie scelte come autore, anche l'indagine potrà dirsi veramente compiuta. Ma intanto, già da ora, pur tra talune incertezze metodologiche ed uno stile che laboriosamente si cerca, è giusto riconoscergli l'animoso irrompere, con spregiudicata severità, al di fuori di vecchie formule insufficienti, al di sopra di tanti saggi garbati ma dispersi, alla ricerca del vero significato, cioè del concreto apporto di una stagione letteraria tanto estrosa quanto interessante per gli sviluppi contemporanei.

Ernesto Travi

A. ROMANÒ, *Il secondo romanticismo lombardo*, pagine 204, Edizioni Fabbri, Milano, 1958.

## La nuova legge sul rapporto di lavoro domestico

Il rapporto di lavoro domestico, sino ad ora sommariamente disciplinato da poche norme del codice civile, è stato sottoposto ad una nuova, più minuta disciplina da parte della legge n. 339 del 2 aprile 1958.

Le novità rilevanti introdotte nei confronti del codice riguardano: le formalità della assunzione, la tutela del lavoratore minorenni, la distinzione tra impiegati e prestatori d'opera manuale ed infine la istituzione di Commissioni, centrale e provinciali, incaricate di svolgere attività consultiva e regolamentare per la esatta applicazione del nuovo testo normativo.

Ciò premesso sarà utile una rapida lettura delle singole norme.

L'art. 1 precisa che la legge sarà applicata al rapporto di lavoro di coloro che prestano la loro opera per il funzionamento della vita familiare per almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro.

L'assunzione del personale, dicono gli articoli 2 e 3, dovrà avvenire direttamente, con l'obbligo del datore di lavoro di denunciare l'assunzione all'Ufficio di collocamento entro trenta giorni. E' così vietata ogni attività di mediatoato e, per riferirci alle forme tipiche, non solo quella delle agenzie specializzate, ma anche l'altra tradizionale e più innocente dei fornitori di alimentari quando riveste carattere di lucro.

Per essere assunto, il lavoratore deve presentare alcuni documenti, tra i quali: tessera e libretto delle assicurazioni so-

ciali e tessera sanitaria. Se il lavoratore è minorenne è necessaria anche un'altra formalità, consistente in una dichiarazione di chi esercita la patria potestà che autorizza il minore a convivere con il nuovo nucleo familiare. Questa norma, riferendosi all'autorizzazione solo da parte di chi esercita la patria potestà, sembrerebbe escludere dall'assunzione i minori soggetti a tutela. Sorge inoltre a carico del datore di lavoro l'obbligo esplicito di curare lo sviluppo ed il rispetto della personalità del minore.

Il periodo di prova, regolarmente retribuito, è per l'articolo 5 non superiore ad un mese per i lavoratori con mansioni impiegatizie (precettori, istitutori, governanti e bambine diplomate) e ad otto giorni per i prestatori d'opera manuale (cuochi, cameriere, giardinieri).

Gli articoli 6-10 trattano poi dei reciproci diritti e doveri, del riposo settimanale di almeno una giornata, del riposo notturno di almeno otto ore, dei giorni festivi e delle ferie che, dopo un anno di ininterrotto servizio, spettano ai lavoratori nella misura minima di quindici giorni e crescono proporzionalmente all'anzianità.

L'innovazione più importante (articoli 11 e 12) è certamente l'istituzione delle Commissioni, quella centrale presieduta dal ministro del lavoro e composta prevalentemente di rappresentanti di lavoratori e datori di lavoro, e quelle provinciali con una composizione quasi simile, ma presiedute dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. I compiti sono diversi per ogni tipo di Commissione. La centrale esprime pareri e formula proposte sulla disciplina del rapporto e su una migliore tutela dei lavoratori domestici ed inoltre, esprimendo

il proprio parere, coadiuva il ministro nella decisione di ricorsi presentati contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali. Le provinciali, invece, svolgono un'attività che tiene maggiormente conto delle esigenze locali, procedendo alla determinazione della retribuzione media mensile nella provincia e stabilendo le norme regolamentari relative al lavoro domestico nel loro ambito territoriale.

L'art. 15 prevede il congedo matrimoniale di quindici giorni, mentre l'art. 16, innovando sostanzialmente la norma del codice relativa alla risoluzione del rapporto, stabilisce che salvo il caso di risoluzione immediata per giusta causa, il termine di preavviso sarà, per entrambe le categorie di lavoratori, di almeno quindici giorni e crescerà in proporzione con l'anzianità del lavoratore.

Si rilevi così che i fin qui classici « otto giorni » non sono più sufficienti e si ricordi anche che il codice e la legge sull'impiego privato definiscono la giusta causa come una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

L'indennità di anzianità, di cui all'art. 17, da corrispondersi sempre salvo il caso di licenziamento in tronco, sarà l'equivalente di un mese per ogni anno di servizio per il personale impiegatizio e di quindici giorni per i prestatori d'opera manuale. Entrambe saranno calcolate sulla base dell'ultimo stipendio. Per la tredicesima mensilità vale sempre la norma della legge n. 940 del 27 dicembre 1953 alla quale la legge del '58 espressamente si richiama: una mensilità in denaro per un anno di servizio, e tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio per il lavoratore che si